

CONTABILITÀ E FISCO: LE NOVITÀ

NUMERO 35 DEL 27 SETTEMBRE 2019

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 3

LA SCHEDA INFORMATIVA

DATA DELLA FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA

L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla fattura elettronica differita nella risposta all'interpello 389 del 24 settembre 2019. Dopo una breve panoramica della disciplina, vediamo i chiarimenti forniti.

Pagina 6

■ **DENUNCIA VENDITA ALCOLICI**

La legge 58/2019 ha reintrodotto la licenza fiscale per la vendita di alcolici anche per gli esercizi che negli anni scorsi ne erano stati esonerati. A tal proposito l'Agenzia delle Dogane è intervenuta con due chiarimenti analizzati in questa scheda.

Pagina 10

■ **AGEVOLAZIONI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LORO E-COMMERCE**

Con il Decreto ministeriale dell'8 aprile 2019 il Mise ha introdotto due strumenti agevolativi volti a finanziare imprese che intendono crescere in mercati internazionali. Vediamo di seguito come funzionano le agevolazioni in questione e le modalità per accedere al finanziamento.

Pagina 16

AGGIORNAMENTO CONTINUO: IL SAPERE PER FARE

■ **OPERAZIONI CON L'ESTERO NEL REGIME FORFETTARIO**

Nella consueta rubrica il "Sapere per fare" analizziamo gli adempimenti che devono rispettare coloro che rientrano nel regime forfettario.

Pagina 20

PRASSI DELLA SETTIMANA

- **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 26

SCADENZARIO

- **SCADENZARIO DAL 30.09.2019 AL 11.10.2019**

Pagina 27

Gentili Clienti,

Ben ritrovati! Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

Saldo e stralcio: comunicazioni in arrivo entro il 31 ottobre

Ai contribuenti che hanno presentato domanda di adesione alla procedura del cd. "Saldo e stralcio" prevista dalla manovra 2019, entro il 31.10.2019 Agenzia delle Entrate-Riscossione dovrà inviare la comunicazione in merito all'accoglimento o meno della domanda. In caso di esito positivo il contribuente riceverà gli importi e i relativi bollettini di pagamento, in caso di esito negativo verrà motivato il diniego.

Note spese trasferisti: ok ai documenti dematerializzati

"Qualunque documento analogico a rilevanza fiscale – come le note spese e i loro allegati – deve, per poter essere dematerializzato e successivamente distrutto, possedere le caratteristiche della immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità. Se il processo garantisce tali caratteristiche nulla osta alla sua adozione. Pertanto, la società può conservare in modalità elettronica le note spese ed i relativi giustificativi, siano essi intestati al trasferista ovvero anonimi (come per esempio i titoli di viaggio su mezzi di trasporto pubblico), e successivamente distruggere gli originali analogici." E' questo il principale chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta all'interpello 388 del 20 settembre 2019.

Vendita a distanza di beni: pronto il canale telematico

Pronto il canale telematico per il primo invio delle comunicazioni dei prodotti venduti in Italia attraverso piattaforme digitali. I gestori dei marketplace devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati entro il 31 ottobre 2019.

Brexit: l'Agenzia delle Dogane pubblica le linee guida

Il permanere di un clima di incertezza circa l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza un accordo di recesso (no-deal), rende sempre più attuale l'interesse degli operatori economici ad acquisire informazioni per la corretta gestione degli scambi commerciali con i propri partner UK in caso di hard BREXIT. Nell'attesa che la politica inglese trovi la via, l'Agenzia italiana delle Dogane con la nota 126091 del 24 settembre 2019 ha pubblicato le seguenti linee guida:

- ◆ Scenari economici per l'esportazione legati al recesso del Regno Unito
- ◆ Scenari economici per il transito legati al recesso del Regno Unito.

Ecobonus veicoli: pronti i codici tributo

Con la Risoluzione 82 del 23 settembre 2019 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributi che devono essere usati ai fini dell'ecobonus per i veicoli. In particolare, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- ◆ "6903" denominato "ECO-BONUS VEICOLI CAT. M1 – Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta – articolo 1, comma 1031, L. n. 145/2018".
- ◆ "6904" denominato "ECO-BONUS VEICOLI CAT. L1e/L7e - Recupero del contributo statale sotto forma di credito d'imposta – articolo 1, comma 1057, L. n. 145/2018".

Voucher innovation manager: domande al via dal 7 novembre 2019

A partire dal 7 novembre le imprese e le reti d'impresa potranno avviare la compilazione della domanda per richiedere il Voucher per l'Innovation manager. È stato, infatti, pubblicato il decreto del MiSE che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l'erogazione dell'agevolazione. L'iter di presentazione delle domande di agevolazione è articolato in tre fasi:

- ◆ verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10:00 del 31 ottobre 2019
- ◆ compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019
- ◆ invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.

Qualifica di Cinema d'essai e richiesta contributo anno 2018: domande al via

Dal 23 settembre fino all'8 ottobre, è possibile inviare la domanda definitiva di qualifica di sala d'essai e di richiesta del contributo per la programmazione d'essai realizzata nel 2018.

Passando alla recente giurisprudenza segnaliamo la Sentenza della CTP di Milano (2897/05/2019) che riprendendo precedenti sentenze della Cassazione ha ribadito che la fattura costituisce elemento probatorio a favore dell'impresa, solo se redatta in conformità ai requisiti di forma e contenuto prescritti dal DPR. 633/1972, art. 21. Un'indicazione generica (o a maggior ragione assente) dell'operazione in fattura infatti non è idonea a soddisfare le finalità conoscitive che la norma intende assicurare e pertanto è negata la detrazione del costo.

Concludiamo informando che i Dottori Commercialisti hanno indetto uno sciopero (il primo) nelle date del 30 settembre e del 1° ottobre per protestare contro il mancato rispetto di quanto previsto nello Statuto del Contribuente. L'adesione, non avrà riflessi per i clienti dello Studio ma solo sui professionisti stessi.

Un augurio di buon lavoro dalla Redazione

LA DATA NELLA FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA

L'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla fattura elettronica differita nella risposta all'interpello 389 del 24 settembre 2019. Dopo una breve panoramica della disciplina, vediamo i chiarimenti forniti.

LA DATA NELLA FATTURA ELETTRONICA DIFFERITA	
REGOLE GENERALI DELLA FATTURA DIFFERITA	<p>In generale la data di emissione della fattura elettronica è la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica il quale attesta data e ora di avvenuta trasmissione del documento.</p> <p>Con la circolare 14/E/2019 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) è possibile assumere che la data riportata nel campo "Data" della sezione "Dati Generali" del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione; b) la data del documento dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione», ferma restando la possibilità di sfruttare il termine di 12 giorni¹ concesso per la trasmissione del file della fattura elettronica allo Sdl; c) per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione², nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto è possibile emettere un'unica fattura (c.d. "differita"), recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello della loro effettuazione. <p>Nell'ipotesi sub c) la circolare dell'Agenzia delle Entrate ha specificato che è possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione</p> <p>E' chiaramente una "possibilità" e un obbligo, fermo restando che la data riportata nel relativo campo del file fattura, veicolato tramite Sdl, sarà comunque quella relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o</p>

¹ Dopo le modifiche recate dall'articolo 12-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58

² ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472

	in parte il relativo corrispettivo, che la fattura documenta.
<p>ESEMPI DI DATE DI FATTURE DIFFERITE</p>	<p>Ad esempio, a fronte di più cessioni effettuate nel mese di settembre 2019, accompagnate dai relativi DDT in ipotesi datati</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 10 settembre ◆ 20 settembre ◆ 28 settembre <p>nel campo "data documento", a seconda dei casi, può essere indicato:</p> <p>a) un giorno qualsiasi tra il 28 settembre ed il 15 ottobre 2019 qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio allo SdI ("data emissione");</p> <p>b) la data di almeno una delle operazioni preferibilmente «la data dell'ultima operazione» (nell'esempio formulato, 28 settembre 2019).</p> <p>c) convenzionalmente la data di fine mese (30 settembre 2019), rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta, fermo restando che la fattura potrà essere inviata allo SdI entro il 15 ottobre 2019.</p>
<p>DOCUMENTAZIONE IDONEA AI FINI DELLA FATTURAZIONE DIFFERITA</p>	<p>In generale, è necessario che la fattura emessa indichi nel dettaglio le operazioni effettuate e che le stesse siano individuabili "attraverso idonea documentazione".</p> <p>Sotto quest'ultimo profilo, il legislatore non impone specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali. Pertanto, il contribuente, per rendere individuabile la prestazione di servizio effettuata, può utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta come per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ i documenti attestanti l'avvenuto incasso del corrispettivo, ◆ il contratto, ◆ la nota di consegna lavori, ◆ la lettera di incarico <p>da cui individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti.</p> <p>Se questi elementi risultano in modo chiaro e puntuale, possono considerarsi idonei anche i "DDT di riconsegna in conto lavoro".</p> <p>In ogni caso, le disposizioni che consentono di emettere un'unica fattura riepilogativa-differita per documentare le prestazioni di servizi rese nel mese intendono fare riferimento a quelle prestazioni per cui si è verificata l'esigibilità dell'imposta, riepilogato nella tabella seguente:</p>

	OPERAZIONI	MOMENTO DI ESIGIBILITÀ DELL'IMPOSTA
	in generale	con il pagamento del corrispettivo
	per le prestazioni la cui imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile	Con il momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese ³
	per le prestazioni, c.d. "generiche" ⁴ rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito	con il momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi

<p>INTERPELLO 389 DEL 24 SETTEMBRE 2019</p>	<p>L'interpello 389 del 24 settembre 2019 tratta il caso di un'impresa che esegue lavorazioni meccaniche conto terzi su materiale di proprietà del committente che, a lavorazione effettuata, viene riconsegnato mediante l'emissione di D.D.T. con causale "reso lavorato".</p> <p>Per la documentazione delle prestazioni effettuate nei confronti del medesimo cliente, alla fine di ciascun mese l'istante emette fattura elettronica la quale «verrà riscalata non prima dei 30 gg dalla data della fattura».</p> <p>Visto le ultime modifiche normative in base alle quali tra le indicazioni che tutte le fatture devono necessariamente recare, la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura, l'istante pone il dubbio di come dover attuare tale disposto.</p> <p>Nel rispondere l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che se la fattura viene emessa in una data diversa rileva sempre, ai fini dell'esigibilità, la data indicata nel documento. Così, riprendendo l'esempio già formulato, nel caso di prestazioni rese il 10, 20 e 28 settembre 2019, se la fattura è compilata il 1° di ottobre, con trasmissione entro il 13 dello stesso mese (dodicesimo giorno successivo), la relativa imposta confluisce nella liquidazione di tale mese (ottobre 2019).</p> <p>Volendo riprendere l'esempio proposto si ha quindi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 10 settembre 2019 data emissione primo DDT di reso lavorato;
--	--

³ cfr. l'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto IVA

⁴ diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto IVA

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">◆ 20 settembre 2019 data emissione secondo DDT di reso lavorato;◆ 28 settembre 2019 data emissione terzo DDT di reso lavorato;◆ 30 settembre 2019 compilazione fattura elettronica, esponendo, nel campo "data" della sezione "dati generali" del file fattura, lo stesso giorno (30 settembre 2019), con invio allo Sdl entro i dodici successivi. La relativa imposta confluisce nel calcolo della liquidazione di tale mese (settembre 2019). |
|--|--|

DENUNCIA VENDITA DI ALCOLICI

La legge 58/2019⁵ ha **reintrodotto la licenza fiscale** per la **vendita di alcolici anche per gli esercizi che negli anni scorsi ne erano stati esonerati**. A tal proposito l'Agenzia delle Dogane è intervenuta con due chiarimenti analizzati in questa scheda.

Denuncia vendita di alcolici	
LA NORMATIVA ORIGINARIA	<p>Secondo l'art.29 del D.Lgs. 504/1995⁶, gli esercenti impianti di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ trasformazione, ◆ condizionamento ◆ e di deposito <p>di alcole e di bevande alcoliche, assoggettati ad accisa, devono denunciarne l'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane che è territorialmente competente.</p> <p>Sono soggetti alla denuncia anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri.</p> <p>Sono invece esclusi dall'obbligo di denuncia gli esercenti il deposito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ alcole, frutta allo spirito e bevande alcoliche, confezionati in recipienti di capacità non superiore a 5 litri ed aromi alcolici per liquori o per vermouth e per altri vini aromatizzati confezionati in dosi per preparare non più di un litro di prodotto, muniti di contrassegno fiscale⁷; ◆ alcole non denaturato, aromi alcolici per bevande diverse dai liquori, bevande alcoliche, frutta sotto spirito e ◆ profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, in quantità non superiore a 20 litri; ◆ aromi alcolici per liquori in quantità non superiore a 0,5 litri o a 0,5 chilogrammi, non destinati alla vendita;

⁵ introducendo l'articolo 13 bis al DL 34/2019 in sede di conversione in Legge

⁶ Testo Unico sulle Accise

⁷ ai sensi dell'art. 13, comma 2 del D.Lgs. 504/1995

- ◆ profumerie alcoliche prodotte con alcole non denaturato, condizionate secondo le modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria in quantità non superiore a 5000 litri;
- ◆ birra, vino e bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra se non destinate, queste ultime, a distillerie;
- ◆ vini aromatizzati, liquori e acquaviti, addizionati con acqua gassata, semplice o di soda, in recipienti contenenti quantità non superiore a 10 centilitri ed aventi titolo alcolometrico non superiore all'11 per cento in volume.

Nella nota dell'Agenzia delle dogane pubblicata il 9 Ottobre 2017 e alla quale si può ancora fare riferimento per gli aspetti che non sono stati modificati, veniva specificato a titolo esemplificativo ma non esaustivo che, **non sono soggetti a denuncia**⁸:

- ◆ gli esercizi di vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art.86 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza⁹ ovvero quelli annessi, ad es., ad alberghi, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè ed esercizi similari;
- ◆ la vendita al dettaglio di alcolici in esercizi di vicinato, nelle medie o grandi strutture di vendita ovvero i negozi al minuto, supermercati e ipermercati;
- ◆ gli esercizi di somministrazione al pubblico di bevande alcoliche, per il consumo sul posto, ovvero i ristoranti, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari;
- ◆ gli esercizi operanti con carattere temporaneo nel corso di sagre, fiere, mostre e simili;
- ◆ la vendita al dettaglio di bevande alcoliche per mezzo di apparecchi automatici.



Sono sempre obbligati alla denuncia la **somministrazione** di bevande alcoliche **nelle mense aziendali** e negli **spacci annessi ai circoli privati**.

Resta fermo l'obbligo di denuncia di attivazione, nonché di correlata licenza fiscale, per gli **esercenti la vendita all'ingrosso** che gestiscono i depositi a scopo di vendita.

Gli esercenti impianti, depositi ed esercizi di vendita obbligati alla denuncia in oggetto, sono muniti di licenza fiscale, valida fino a revoca, soggetta al pagamento di un diritto annuale.

⁸ ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n.504/95

⁹ già richiamati dall'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n.504/95

	<p>A livello operativo, presentando la denuncia viene rilasciata la licenza fiscale dal quale consegue l'obbligo di pagare un diritto annuale e di contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico.</p> <p>Non sono invece tenuti alla contabilizzazione nel registro di carico e scarico esclusivamente gli esercenti la minuta vendita di prodotti alcolici e gli esercenti depositi di profumerie alcoliche condizionate fino a litri 8.000 anidri.</p> <p>Per la vendita al minuto di alcolici in esercizi di vicinato e nella medio/grande struttura di vendita e anche per gli esercizi di somministrazione, la denuncia preventiva d'esercizio all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, è stata sostituita dalla comunicazione preventiva presentata al SUAP (Sportello unico attività produttive), che ha valore equiparabile.</p>
<p>I CAMBIAMENTI NEL TEMPO</p>	<p>Come già anticipato, il "decreto crescita¹⁰" ha reintrodotto la denuncia per quelle attività esercenti impianti di trasformazione, coordinamento e deposito di alcole e bevande che ne erano state esentate, meno di due anni fa, per mano della "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" n° 124/2017.</p> <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Art.29 comma 2 D.Lgs 504/1995 INTRODOTTA DENUNCIA FISCALE PER LA VENDITA DI ALCOLICI</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">  </div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Art.1 comma 178 Legge 124/2017 CANCELLAZIONE OBBLIGO DI DENUNCIA PER:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ esercizi pubblici ◆ esercizi di intrattenimento pubblico ◆ esercizi ricettivi ◆ rifugi alpini </div> <div style="text-align: center; margin: 5px 0;">  </div> <div style="border: 1px solid blue; border-radius: 15px; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Art. 13-bis DL 34/2019 REINTRODUZIONE DELL'OBBLIGO PER I SOGGETTI CHE ERANO STATI ESCLUSI</p> </div> </div>
<p>L'ACCISA SUGLI ALCOLICI</p>	<p>Come anticipato nel primo paragrafo, devono porre in essere la</p>

¹⁰ D.L.34/2019

denuncia fiscale in esame gli **esercenti che sono soggetti ad accisa** sugli stessi prodotti. Ricordiamo quindi brevemente che sono sottoposti ad accisa solo gli **usi alimentari dell'acole** e che le bevande alcoliche vengono divise in macrocategorie.

Nel Testo Unico sulle Accise¹¹ la tassazione viene distinta a seconda che il prodotto fabbricato e poi immesso in consumo sia:

- ◆ alcole etilico
- ◆ birra
- ◆ vino
- ◆ altre bevande fermentate

Per quanto riguarda la prima categoria la tassazione varia a seconda del grado alcolico ed esenta gli alcolici che contengono meno del 1,2% di alcole etilico. I prodotti con contenuto maggiore si distinguono a loro volta in:

- ◆ **prodotti intermedi**, come ad esempio bevande addizionate con alcole e vermouth, la cui tassazione deve essere fatta in base al volume di bevande prodotte;
- ◆ prodotti, come distillati, liquori, grappe e alcole puro la cui tassazione è applicata in base alla percentuale di alcole contenuto (superiore al 22%)

ALCOLE			
GRADI ALCOLICI	< 1,2°	1,2° ≤ X ≤ 22°	> 22°
TASSAZIONE	Non dovuta	0,8867 per litro	10,3552 per litro


Per quanto riguarda la birra invece vengono distinte le birre analcoliche da quelle alcoliche a seconda che superino o meno i **0,6°**:

BIRRA			
GRADI ALCOLICI	analcolica	alcolica	
TASSAZIONE	esente	Microbirrifici (Produzione annua fino a 10.000 ettolitri)	Birrifici ordinari

In merito al **vino** invece, la direttiva comunitaria di riferimento pone il limite minimo dell'aliquota pari a zero e l'Italia, all'epoca promotrice

¹¹ D.Lgs. 504/1995

	<p>della tassazione nulla, mantiene tutt'ora l'aliquota zero.</p> <p>Le bevande fermentate, diverse dalla birra e dal vino, sono invece completamente esenti dall'accisa.</p>
<p>ENTRATA IN VIGORE</p>	<p>La reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per le attività che ne erano state esonerate decorre dal 30 giugno 2019, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto crescita. In sostanza quindi, tutte le nuove attività di vendita di alcolici, a partire dal 30 giugno sono obbligate a presentare tale denuncia.</p>
<p>ESERCIZI AVVIATI NEL PERIODO DI SOSPENSIONE</p>	<p>In conseguenza della reintroduzione dell'obbligo era sorto il dubbio riguardo ai soggetti che hanno avviato un'attività nel "periodo di sospensione dell'obbligo", 29 agosto 2017 – 30 giugno 2019. Ci si era chiesto infatti se tali soggetti dovessero, nonostante l'attività già avviata, porre in essere un nuovo adempimento in virtù delle disposizioni vigenti.</p> <p>L'Agenzia delle Dogane ha chiarito che la reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per i soggetti che ne erano stati esclusi nel 2017 denota l'intento di soddisfare esigenze di interesse pubblico di carattere ricognitivo dei soggetti economici operanti nei comparti interessati, ricadenti in un settore d'imposta ad elevata tassazione.</p> <p>In merito al dubbio precedente esposto invece, l'Agenzia delle Dogane ha chiarito che gli operatori che hanno avviato l'attività senza essere tenuti alla presentazione della denuncia dovranno consolidare la loro posizione presentando, all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, entro il 31 dicembre 2019 l'apposita denuncia.</p> <p>Lo stesso dovranno fare quegli esercenti che avendo effettuato la comunicazione preventiva al SUAP in data anteriore al 29 agosto 2017 non abbiano completato il procedimento tributario di rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia.</p> <p>Diversamente, gli operatori in esercizio antecedentemente all'entrata in vigore dell'esenzione non sono tenuti ad alcun ulteriore adempimento, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.</p> <p>Se tuttavia, nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia, siano intervenute variazioni nella titolarità dell'esercizio di vendita, l'attuale gestore ne darà tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle dogane al fine di procedere all'aggiornamento della licenza di esercizio. Al medesimo Ufficio andranno anche presentate eventuali richieste di duplicato della licenza fiscale nei casi di smarrimento o distruzione.</p>



AGEVOLAZIONI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LORO E COMMERCE

Con il Decreto ministeriale dell'8 aprile 2019 il Mise ha introdotto due strumenti agevolativi volti a **finanziare** imprese che intendono crescere in **mercati internazionali**. Vediamo di seguito come funzionano le agevolazioni in questione e le modalità per accedere al finanziamento.

Agevolazioni per l'internazionalizzazione delle imprese e dei loro e commerce	
PREMESSA	<p>Per le imprese che intendono crescere sui mercati internazionali, sono disponibili finanziamenti agevolati per:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ l'inserimento temporaneo in azienda di un Temporary Export Manager (TEM) ✓ lo sviluppo di soluzioni di e-commerce in Paesi extra UE. <p>Le domande, in forma completamente paperless, possono essere presentate attraverso la piattaforma online gestita da SACE SIMEST dallo scorso 25 luglio 2019.</p> <p>Lo sportello per richiedere i finanziamenti si è aperto a seguito della pubblicazione da parte del Ministero dello Sviluppo Economico delle circolari n. 1/394/2019 e n. 2/394/2019, che dettano le modalità di accesso ai due strumenti finanziari istituiti con Decreto ministeriale dell'8 aprile 2019¹².</p> <p>Nel prossimo futuro l'ambito di operatività dei due strumenti è destinato ad allargarsi: il decreto Crescita¹³ ha infatti esteso il raggio d'azione del Fondo 394/1981, originariamente destinato solo ai Paesi Extra-Ue, anche ai Paesi dell'Unione europea. La novità, tuttavia, per essere applicabile dovrà essere recepita con appositi decreti attuativi.</p>
TEMPORARY EXPORT MANAGER	<p>Il finanziamento agevolato per l'inserimento temporaneo di Temporary Export Manager è finalizzato a sostenere l'inserimento in azienda di figure professionali specializzate, allo scopo di realizzare processi di internazionalizzazione, attraverso la sottoscrizione di un apposito contratto di prestazioni consulenziali erogate esclusivamente da Società</p>

¹² Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2019

¹³ D.L. n. 34/2019, convertito dalla L. n. 58/2019

di servizi.

Il programma deve riguardare **al massimo tre Paesi extra-UE**.

Temporary Export Manager	
Beneficiari	Tutte le imprese con sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali, con almeno 2 bilanci depositati presso il Registro imprese.
Importo del finanziamento e tasso di agevolazione	<p>Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, con i seguenti limiti e comunque nei limiti previsti:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ € 25.000 importo minimo;✓ € 150.000 importo massimo finanziabile. <p>L'importo del finanziamento non potrà comunque superare il 12,5% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci depositati.</p> <p>Il tasso agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento (consultabile sul sito www.simest.it).</p>
Spese finanziabili	<p>Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda sino a 24 mesi dopo la data di ricevimento dell'accettazione del contratto di finanziamento.</p> <p>Spese ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none">◆ spese relative alle prestazioni di figure professionali specializzate (TEM), risultanti da apposito contratto di servizio, che devono essere pari almeno al 60% del finanziamento concesso;◆ spese strettamente connesse alla realizzazione del progetto elaborato con l'assistenza del TEM.
Modalità di presentazione della domanda	La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo disponibile sul Portale di Simest ed essere presentata esclusivamente attraverso il Portale stesso.
Garanzie	<p>Il finanziamento agevolato deve essere garantito in tutto o in parte. Le PMI e le MID CAP (imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3000) possono ottenere riduzioni di garanzia in funzione della classe di valutazione «scoring» dell'impresa fino a un massimo dell'80% (questa percentuale può anche essere superiore nel caso di intervento del Fondo Crescita Sostenibile. Per info www.simest.it).</p>

	Modalità del finanziamento	<p>Il finanziamento, della durata di 4 anni, di cui 2 di ammortamento, è concesso secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prima erogazione, a titolo di anticipo, pari al 50% dell'importo deliberato, entro 30 gg dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive del contratto; ◆ la seconda erogazione a saldo della rendicontazione delle spese sostenute dall'impresa.
REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E-COMMERCE IN PAESI EXTRA-UE	<p>Il finanziamento agevolato è finalizzato a sostenere l'attività realizzata attraverso una piattaforma informatica, sviluppata in proprio o tramite soggetti terzi (market place), per la distribuzione di beni o servizi prodotti in Italia o con marchio italiano. Il programma deve riguardare un solo Paese di destinazione extra-UE, nel quale registrare un dominio di primo livello nazionale.</p>	
Programmi e-commerce in Paesi extra-UE		
Beneficiari	<p>Tutte le imprese con sede legale in Italia costituite in forma di società di capitali, con almeno 2 bilanci depositati presso il Registro imprese.</p>	
Importo del finanziamento e tasso di agevolazione	<p>Il finanziamento copre il 100% delle spese preventivate, con i seguenti limiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ € 25.000 importo minimo; ◆ € 200.000 importo massimo per l'utilizzo di un market place fornito da terzi; ◆ € 300.000 importo massimo per la realizzazione di una piattaforma propria. <p>L'importo del finanziamento non potrà comunque superare il 12,5% dei ricavi medi risultanti dagli ultimi 2 bilanci depositati. Il tasso agevolato è pari al 10% del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento (consultabile sul sito www.simest.it).</p>	
Spese finanziabili	<p>Sono ammissibili al finanziamento le spese sostenute dalla data di presentazione della domanda sino a 12 mesi dopo la data di ricevimento dell'accettazione del contratto di finanziamento.</p> <p>Spese ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ spese relative alla creazione e sviluppo di una 	

		<p>propria piattaforma informatica;</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ spese relative alla gestione/funzionamento della propria piattaforma informatica/market place; ◆ spese relative alle attività promozionali e alla formazione connesse allo sviluppo del programma.
	Modalità di presentazione della domanda	La domanda di finanziamento deve essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo disponibile sul Portale di Simest ed essere presentata esclusivamente attraverso il Portale stesso.
	Garanzie	Il finanziamento agevolato deve essere garantito in tutto o in parte. Le PMI e le MID CAP (imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 3.000) possono ottenere riduzioni di garanzia in funzione della classe di valutazione «scoring» dell'impresa fino a un massimo dell'80% (questa percentuale può anche essere superiore nel caso di intervento del Fondo Crescita Sostenibile. Per info www.simest.it).
	Modalità del finanziamento	Il finanziamento, della durata di 4 anni, di cui 2 di ammortamento, è concesso secondo le seguenti modalità: <ul style="list-style-type: none"> ◆ la prima erogazione, a titolo di anticipo, pari al 50% dell'importo deliberato, entro 30 gg dalla data di adempimento delle eventuali condizioni sospensive del contratto; ◆ la seconda erogazione a saldo della rendicontazione delle spese sostenute dall'impresa.

OPERAZIONI CON L'ESTERO NEL REGIME FORFETTARIO

INTRODUZIONE

In generale i contribuenti che rientrano nel regime forfettario usufruiscono di notevoli semplificazioni ai fini IVA. Ma se svolgono le operazioni con l'estero? In questo caso sono necessarie alcune precisazioni e attenzioni, distinguendo tra operazioni attive e passive, tra beni e prestazioni di servizi, tra territorio comunitario ed extracomunitario.

Di seguito i chiarimenti e un esempio di fattura.

INDICE DELLE DOMANDE

1. Quali sono gli obblighi per i forfettari che effettuano **operazioni con l'estero**?
2. Quali adempimenti vanno posti in essere nel caso delle **cessioni di beni intracomunitarie**?
3. I forfettari devono compilare **l'esterometro**?
4. Quali adempimenti vanno posti in essere nel caso di **acquisti intracomunitari di beni**?
5. Quali adempimenti vanno posti in essere nel caso di **prestazioni di servizi ricevute o rese a soggetti Ue**?
6. Quali adempimenti vanno posti in essere nel caso di **operazioni con controparti extraUE**?

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. QUALI SONO GLI OBBLIGHI PER I FORFETTARI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI CON L'ESTERO?

R.1 I contribuenti che applicano il regime forfetario quando intrattengono **rapporti con soggetti non residenti** hanno alcuni obblighi, quali:

- ◆ **numerazione e conservazione** delle fatture di acquisto e delle **bollette doganali**;
- ◆ **certificazione dei corrispettivi**¹⁴,
- ◆ **integrazione delle fatture** per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, **da versare entro il giorno 16 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni, **senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa**.

Si ricorda che il collegato fiscale alla legge di bilancio 2019¹⁵, modificando l'articolo 25 del decreto Iva¹⁶, **ha soppresso l'obbligo**, in precedenza ivi presente, di **"numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione"**.

D.2. QUALI ADEMPIMENTI VANNO POSTI IN ESSERE NEL CASO DELLE CESSIONI DI BENI INTRACOMUNITARIE?

R.2 Le cessioni di beni effettuate da forfettari nei confronti di soggetti appartenenti ad altro Stato membro dell'Unione Europea **non sono considerate cessioni intracomunitarie in senso tecnico**, essendo **assimilate alle operazioni interne**, per le quali l'Iva non viene evidenziata in fattura.

Il cedente deve indicare nella fattura emessa **nei confronti dell'operatore comunitario** che l'operazione, soggetta al regime in esame, **"non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 2-bis, del D.L. 30**

¹⁴ Attenzione all'eccezione - per espressa previsione contenuta nel comma 59 della legge 190/2014 - per quelle attività esonerate ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696 (purché, in ogni caso, ottemperino all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante l'annotazione in un apposito registro cronologico, effettuata con le modalità previste dall'art. 24 del D.P.R. n. 633 del 1972 – cfr. risoluzione n. 108/E del 23 aprile 2009)

¹⁵ articolo 13 del D.L. n. 119 del 23 ottobre 2018

¹⁶ DPR 633/1972

agosto 1993, n. 331".

Non essendo considerate cessioni intracomunitarie, i medesimi contribuenti **non sono tenuti ad iscriversi nella banca dati VIES, né alla compilazione degli elenchi riepilogativi Intrastat.**

D.3. I FORFETTARI DEVONO COMPILARE L'ESTEROMETRO?

R.3 Ai fini dell'**esterometro** si ritiene che i soggetti forfettari **non abbiano alcun obbligo** di predisposizione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere, in quanto sono obbligati solo i soggetti tenuti ad emettere fattura elettronica per le operazioni interne. Come indicato nella Circolare dell' Agenzia delle Entrate n. 14/2019 sono tenuti all'invio del c.d. esterometro *"tutti i soggetti passivi residenti o stabiliti nel territorio dello Stato obbligati, per le operazioni tra gli stessi effettuate, alla fatturazione elettronica tramite SdI, risultandone quindi **esonerati**, ad esempio, coloro che rientrano nel regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfettario"*

D.4. QUALI ADEMPIMENTI VANNO POSTI IN ESSERE NEL CASO DI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI?

R.4 Per quanto riguarda gli acquisti di beni intracomunitari bisogna distinguere a seconda dell'ammontare.

Laddove gli acquisti da Paesi comunitari siano di ammontare **inferiore ai 10.000 euro**, l'iva è **assolta dal cedente nel Paese di origine dei beni** e, conseguentemente, il cessionario che applica il regime forfettario:


- ◆ non ha l'obbligo di iscriversi al VIES,
- ◆ né di compilare gli elenchi riepilogativi Intrastat,
- ◆ salva la possibilità per lo stesso di optare per l'applicazione dell'imposta in Italia anche prima del raggiungimento della soglia.

Quando, invece, gli acquisti intracomunitari **superano il limite dei 10.000 euro** l'acquisto assume rilevanza in Italia e, pertanto, il cessionario che applica il regime forfettario deve adempiere ai **seguenti obblighi**:

- ◆ **iscrizione al VIES;**
- ◆ **integrazione della fattura rilasciata dal fornitore intracomunitario indicando l'aliquota dovuta e la relativa imposta**, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza diritto alla detrazione

dell'Iva relativa


- ◆ **compilazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.**



D.5. QUALI ADEMPIMENTI VANNO POSTI IN ESSERE NEL CASO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE O RESE A SOGGETTI UE?

R.5 Con riguardo alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, nel caso di **acquisti di prestazioni di servizio intracomunitarie**, l'Iva è **sempre assolta in Italia**, senza che a tal fine il legislatore abbia fissato una soglia minima.


Il cessionario che applica il regime forfetario è soggetto ai medesimi adempimenti previsti con riferimento agli acquisti intracomunitari di beni per importo superiore a 10.000 euro.



Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nel caso di operatore forfetario italiano IT1 che effettua acquisti di servizi presso un soggetto passivo di imposta di altro Stato membro:

Pertanto, IT1 riceve una prestazione territorialmente rilevante in Italia, integra la fattura ricevuta dal cedente estero con l'indicazione dell'aliquota e dell'imposta, non esercita il diritto a detrazione e compila l'elenco riepilogativo dei servizi ricevuti".

Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d'imposta, stabilito in un altro Paese UE, va emessa fattura senza addebito di imposta e compilato l'elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese.



Evidenziamo che le fatture emesse dai soggetti in regime forfettario che hanno per oggetto le prestazioni di servizi generiche rese in base all'articolo 7-ter del DPR 633/1972, richiedono l'applicazione **dell'imposta di bollo da 2 euro** se di importo superiore a 77,47 euro.

Si riportano le disposizioni della circolare n. 10/E del 4 aprile 2016. *"Nel caso di prestazioni di servizio rese ad un committente, soggetto passivo d'imposta, stabilito in un altro Paese Ue, **va emessa fattura senza addebito di imposta** (articolo 7-ter del D.P.R. n. 633 del 1972) **e compilato l'elenco Intrastat delle prestazioni di servizio rese**".*

D.6. QUALI ADEMPIMENTI VANNO POSTI IN ESSERE NEL CASO DI OPERAZIONI CON CONTROPARTI EXTRAUE?

R.6 Per quanto riguarda le operazioni extra-comunitarie, **effettuare esportazioni non costituisce più motivo di preclusione** all'accesso e/o permanenza nel regime forfettario.

Le **prestazioni di servizi rese a clienti extra-UE** sono pertanto da fatturare senza Iva con dicitura *"operazione non soggetta a IVA"*.

Mentre per **le prestazioni di servizi ricevute** occorrerà **emettere un'autofattura**, versando l'Iva a debito senza possibilità di detrarre l'Iva a credito.

ESEMPIO

Si riporta, a titolo esemplificativo, una fattura relativa ad un acquisto di beni da soggetto UE con integrazione.

Emittente		Cliente	
SCHONE MOVIE Bv Kerkstraat 35 1017 Amsterdam VAT N. NL665432112B33		Ing. MARIO ROSSI Via Bologna 32 10123 Torino, Italia VAT N. IT00002233411	
		Date	Document
		18/09/2019	Invoice
		N. 800	
Description	Qty	Unit price	Extended price
Industrial Robots	1	4.600	4.600
		Invoice total 4.600 EURO	
NUMERAZIONE E INTEGRAZIONE FATTURA AI SENSI DELL'ART. 17, 2° COMMA, 2° PERIODO, DEL DPR 633/1972 E ART. 46 D.L. 331/1993			
Fattura ricevuta il 18 settembre 2019 Registro Fatture Emesse Prot. n. 30 Registro Acquisti Prot. n. 2			
Corrispettivo 4.600 EURO	Corrispettivo (4.600 euro)	Iva 22% (1.012 euro)	
	Totale fattura integrata	5.612 euro	

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risposta 389 del 24 settembre 2019](#) L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla data della fattura per le prestazioni di servizi

RISOLUZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 82/E del 23 settembre 2019](#) L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato i codici tributo per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dell'ecobonus previsto per i veicoli di categoria M e L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e.

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO DAL 30.09.2019 AL 11.10.2019

Lunedì 30 Settembre 2019	Presentazione istanza di rimborso dell'IVA assolta in un altro Stato membro UE per beni e servizi ivi acquistati o importati, da parte di soggetti IVA stabiliti nel territorio dello Stato.
Lunedì 30 Settembre 2019	Presentazione istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia per beni e servizi ivi acquistati o importati, da parte di soggetti IVA stabiliti in altri Stati membri della Comunità.
Lunedì 30 Settembre 2019	Presentazione istanza di rimborso dell'IVA assolta in Italia per beni e servizi ivi acquistati o importati, da parte di soggetti IVA stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea ma con cui esistono accordi di reciprocità.
Lunedì 30 Settembre 2019	Termine per trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva (c.d. "spesometro") del 2° trimestre 2018 e del 1° semestre 2018.
Lunedì 30 Settembre 2019	Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2018", e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef.
Lunedì 30 Settembre 2019	Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese di Agosto 2018, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12)
Lunedì 30 Settembre 2019	Liquidazione e versamento dell'IVA relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (Agosto 2018) da parte degli enti non commerciali
Lunedì 30 Settembre 2019	Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.09.2018 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.09.2018.

Lunedì 30 Settembre 2019	Versamento, in unica soluzione o come prima rata, di quanto dovuto in base alla Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero, presentata entro il 31 luglio (c.d. mini voluntary).
Lunedì 30 Settembre 2019	Versamento addizionale erariale alla tassa automobilistica, pari a 20 Euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw.
Lunedì 30 Settembre 2019	Versamento bollo auto da parte dei proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad agosto 2018, residenti in regioni che non hanno stabilito termini diversi.
Lunedì 30 Settembre 2019	Versamento da parte delle persone fisiche, non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale effettuando il 1° versamento entro il 2 luglio, della 4° rata delle imposte risultanti dal mod. Redditi PF 2018, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,97%.
Lunedì 30 Settembre 2019	Versamento da parte delle persone fisiche, non titolari di partita Iva, che hanno scelto il pagamento rateale e hanno deciso di differire il pagamento di 30 giorni, della 3° rata delle imposte risultanti dal mod. Redditi PF 2018, con applicazione della maggiorazione dello 0,40% e degli interessi nella misura dello 0,44%.
Lunedì 30 Settembre 2019	Versamento della 2° rata del debito residuo che è stato comunicato dall'agente della riscossione, da parte dei contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (c.d. rottamazione-bis).
Lunedì 30 Settembre 2019	Versamento della 5° ed ultima rata del debito residuo che è stato comunicato dall'agente della riscossione, da parte dei contribuenti che intendono perfezionare la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (c.d. rottamazione delle cartelle di pagamento).

Lunedì **30 Settembre 2019**

Termine per regolarizzare la posizione degli enti di volontariato/associazioni sportive dilettantistiche/enti della ricerca scientifica e dell'università/enti della ricerca sanitaria, interessati al riparto del 5 per mille per l'esercizio 2018, che non hanno assolto in tutto o in parte gli adempimenti prescritti entro i termini di scadenza.

Lunedì **30 Settembre 2019**

Ultimo giorno per i contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale del datore di lavoro, del Caf o del professionista abilitato per consegnare al sostituto d'imposta la comunicazione di non voler effettuare il secondo o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quella indicata nel prospetto 730-3.

Lunedì **30 Settembre 2019**

Gli esercenti attività d'impresa - che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno effettuato operazioni straordinarie o traslative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e si avvalgono della facoltà di affrancare, in tutto o in parte, i valori devono versare in un'unica soluzione l'imposta sostitutiva con aliquota del 16%, senza alcuna maggiorazione.

Lunedì **30 Settembre 2019**

Coloro che attuano operazioni di conferimento di beni o aziende in favore dei Caf e le società di servizi, il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni abilitate alla costituzione di Centri di assistenza fiscale, che effettuano cessioni di beni, di aziende o di rami di azienda nei confronti dei Caf - che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità (Isa) - devono versare, in un'unica soluzione, l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate, senza alcuna maggiorazione.

Martedì **1 ottobre 2019**

I titolari di contratti di locazione devono versare l'imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 1° settembre 2019. Si ricorda che la scadenza non

riguarda i contratti di locazione per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca".
